



*Società Canottieri Palermo*  
1927

## **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

### **PREMESSA**

Con il Modello organizzativo sopra indicato, la Società Canottieri Palermo, affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio ed alla Federazione Italiana Vela, intende conformarsi alle prescrizioni di legge (Dlgs n. 39 del' 28/2/2021) in materia di contrasto alle forme di violenza (anche di genere), molestie, abusi, fisici e psicologici, discriminazioni di qualsiasi tipo e origine: etnica, religiosa, di convinzione, disabilità, età e orientamento sessuale. Nonché, e per le ragioni di cui al menzionato decreto legge, a tutelare i propri tesserati, con particolare riguardo a quelli di minore età, atleti, tecnici e, più in generale, tutti i tesserati FIC e FIV che per motivi diversi interagiscono con l'Associazione. Ciò al fine di garantire che lo sport esercitato sia rispettoso dei diritti fondamentali ed inclusivo.

Il Modello ha altresì lo scopo di dare pubblicità alle linee guida cui l'Associazione intende conformarsi, mantenendo al suo all'interno comportamenti coerenti affinché la pratica dello sport avvenga in un ambiente sano e sicuro, anche in funzione di prevenire ogni forma di violenza a danno degli atleti, soprattutto se di minore età, di discriminazione per sesso o per altre cause, in particolare per praticanti esposti a vulnerabilità.

La Società Canottieri Palermo persegue come fine di riconoscere, a quanti svolgono la pratica sportiva al proprio interno o, comunque, nell'interesse della Società stessa, un trattamento improntato al rispetto e, al contempo, alla prevenzione di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e di condizioni di discriminazione. Ciò, indipendentemente dall'appartenenza ad etnie diverse, prescindendo dalle convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale.

Il tutto così come disciplinato dal Regolamento adottato che, peraltro, tiene in debito conto che il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce valore primario, anche rispetto al risultato sportivo-agonistico.

I Soggetti destinatari del presente modello sono: Tesserati, Soci, coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società, sia pure volontario, nonché soggetti Terzi che a qualsiasi titolo sono parte nelle attività sportive svolte all'interno ed all'esterno della Società, pur sempre nell'interesse della stessa.



*Società Canottieri Palermo*  
1927

## **Articolo 1**

La Società Canottieri Palermo si dota di un proprio modello organizzativo che prevede le policy di condotta (indicate ai punti seguenti), conformate alle linee guida indicate dalle Federazioni cui è affiliata, volte alla prevenzione ed al contrasto di qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza (anche di genere) o discriminazione nell'attività sportiva, in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, della Società, nel presupposto che gli appartenenti alla Società si attengano, a seguire le indicazioni stesse, finalizzate, si ribadisce, a promuovere una cultura volta all'inclusione e reciproco rispetto:

1. Allenatori, tecnici, medici ed altri soggetti che a qualsiasi titolo, in ragione delle loro funzioni o mansioni, entrano in contatto diretto con i tesserati ed in particolare con i minori, dovranno impegnarsi – nel rispetto di legge – a produrre i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. La documentazione sarà suscettibile di verifica e valutazione, quindi custodita presso la segreteria della Società, nel rispetto delle norme sulla privacy;
2. Non potrà accedersi all'interno dei locali spogliatoi (bagni e docce) da parte di soci, atleti master, ai c.d. amatori, e, comunque da altri che a titolo diverso utilizzano, anche in modo occasionale detti ambienti, laddove all'interno fossero presenti tesserati minorenni; il divieto vige per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni preliminari e successive allo svolgimento dell'attività sportiva. Analoghi accorgimenti andranno adottati nell'ipotesi che, per esigenze straordinarie, dovessero venire utilizzati i locali spogliatoio-bagni-docce, sottostanti all'area piscina;
3. Lo staff tecnico ed i medici dovranno astenersi dall'utilizzare spogliatoi, bagni e docce (maschili e femminili), assieme ad atleti;
4. Il divieto di cui al punto 3 si applica anche in caso di trasferte (gare, hotel, palazzetti dello sport, campi di regata ecc.). In caso di visite mediche i tecnici potranno presenziare solo con il consenso dall'atleta maggiorenne, e degli esercenti le responsabilità genitoriali, nel caso di minori;
5. In occasione di trasferte, durante allenamenti e gare, gli atleti minorenni dovranno essere sotto il diretto controllo di un tecnico o membro dello staff;
6. I tecnici e lo staff medico, nello svolgimento delle loro mansioni, sono tenuti a mantenere condotte in linea con la deontologia professionale, astenendosi da comportamenti impropri;
7. Allenatori e staff di supporto, in caso di allenamenti singoli di atleti minori, al di fuori dei giorni ed orari previsti per la squadra, dovranno avere il consenso dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale;



*Società Canottieri Palermo*  
1927

8. Nelle trasferte e durante gli spostamenti degli atleti, ove possibile, l'allenatore è opportuno che venga affiancato da altra persona facente parte del proprio staff;
9. Gli atleti non dovranno accedere negli spogliatoi, bagni, stanze di hotel (in caso di trasferte), laddove all'interno vi si trovino altri componenti della squadra di sesso diverso. Laddove, per specifiche circostanze, dovesse essere necessaria per atleti o tecnici la coesistenza in spazi condivisi, occorrerà che la Società - per gli atleti minori - acquisisca il consenso di quanti esercitano la responsabilità genitoriale;
10. Tutti gli atleti, lo staff tecnico e medico, hanno l'obbligo di rispettare i principi fondamentali di non discriminazione e non violenza, anche di genere, nell'ambito di allenamenti, gare, condivisione di spazi comuni e, in generale, in ogni rapporto con atleti della propria e/o delle altre squadre;
11. È fatto divieto ad allenatori e staff tecnico o medico, di adottare comportamenti che possano alimentare atti di violenza e/o discriminazione, di qualsiasi natura, a danno degli atleti.

## **Articolo 2**

### **Modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione al fenomeno degli abusi, violenze e discriminazioni.**

La Società Canottieri Palermo, si adopererà affinché il proprio contesto sportivo sia conforme a principi di uguaglianza e di rispetto della dignità della persona. Per i casi in cui emergessero rischi di tale natura, si adotterà ogni utile accorgimento per prevenire possibili episodi di abuso, violenza, bullismo, e discriminazioni di qualsivoglia natura, prestando particolare cura alla tutela dei minori, attenendosi alle linee guida del presente modello organizzativo:

#### **a) L'adozione di linee di condotta volte al sano sviluppo della persona-atleta nella partecipazione all'attività sportiva.**

In particolare, lo staff tecnico avrà cura che il proprio impegno lavorativo si svolga senza distinzioni dovute ad età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità;



*Società Canottieri Palermo*  
1927

Lo staff tecnico farà in modo di gestire gli allenamenti costituendo gruppi per quanto possibile omogenei in termini di età, prestando attenzione che ciascuna persona all'interno della squadra non venga esposta ad episodi discriminatori, come sopra specificati. L'istituzione della figura del Safeguarding sarà funzionale al generale controllo sull'effettivo rispetto di siffatte condizioni. A questi è stata data facoltà di intervenire per i casi in cui, a suo giudizio, vengano meno gli intenti cui la Società tende seguire, con riferimento ai diritti fondamentali riconducibili al vigente dettato normativo enunciato in premessa, nonché alle prescrizioni in ambito della materia medesima da parte del CONI e Federazioni ad esso affiliate. La figura del Safeguarding valuterà eventuali circostanze da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, oltre che, eventualmente, anche di altri Organi sociali interni e, se del caso, interessando, a mezzo dei canali ufficiali, le Federazioni di riferimento, per fatti in cui, tra i soggetti passivi o attivi figurassero minori, portandone a conoscenza gli esercenti le responsabilità genitoriali;

**b) Approccio formativo volto all'inclusione ed alla valorizzazione di possibili diversità dei tesserati.**

Sarà cura dello staff societario programmare l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo psico-fisico dell'allievo, tenendo in considerazione l'interesse ad una sana formazione, evitando carichi di lavoro sportivo che sovraespongano l'atleta in rapporto ai propri limiti fisiologici. In tale ottica le attività fisiche, in barca ed in palestra, dovranno essere commisurate all'età ed al potenziale di ciascun tesserato.

**c) Nell'ambito della dotazione di strumenti ed attrezzature sportive di cui l'Associazione dispone, gli stessi saranno posti a disposizione secondo i normali criteri selettivi, ma sempre improntati a pari opportunità e criteri di uguaglianza.** Così, altresì, lo staff tecnico-medico avrà cura ad astenersi da comportamenti discriminatori tenendo sempre in debito conto la finalità di un ottimale sviluppo psico-fisico di ciascun allievo, anche in funzione degli interessi e bisogni dello stesso;

**d) Divieto di accesso ai locali durante gli allenamenti a coloro che esercitano le responsabilità genitoriali.**

In particolare, i soggetti di cui sopra, dovranno astenersi dall'interferire durante gli allenamenti, non essendo prevista alcuna presenza di persone non tesserate all'interno della palestra della Società. Analogo divieto vale per l'accesso ai locali docce, spogliatoi e bagni. In presenza di eventi straordinari, la persona che esercita la responsabilità genitoriale dovrà concordare il proprio accesso con un membro



*Società Canottieri Palermo*  
1927

dello staff;

**e) I componenti dello staff tecnico, ed in particolare il medico sociale, qualora abbiano contezza di segni di lesioni, violenze e abusi, sono tenuti ad attivarsi prontamente – nel rispetto della disciplina e della normativa vigente - dandone segnalazione agli Organismi di tutela federali, per il tramite del Safeguarding societario, tenendo conto che, per i casi in cui è palese siano stati perpetrati a danno di un minore atti di violenza o abusi, vige l’obbligo di legge di presentare esposto/denuncia del fatto;**

**f) Lo staff tecnico/medico è tenuto, ciascuno per il proprio ruolo, a seguire i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalle Federazioni.**

**g) In ambito societario, qualora si abbia conoscenza di disturbi dovuti all’alimentazione accusati da atleti, dovrà tenersene in debito conto valutando, eventualmente di concerto con il medico e la famiglia, ogni opportuna contromisura anche in riferimento alla dosatura dei carichi di lavoro o, nei casi più gravi, alla sospensione degli allenamenti.**

### **Articolo 3**

#### **Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni**

La Società si fa carico della pubblicazione e diffusione al proprio interno del presente Modello, in modo che venga divulgato tra i propri Tesserati, volontari e coloro che a qualsiasi titolo siano coinvolti nell’attività sportiva.

Al detto Modello Organizzativo, verrà pure data informazione – mediante inoltro con presa d’atto - a tutti gli Organi societari, affissione nelle bacheche interne ai locali segreteria e club-house e pubblicazione sul sito Società Canottieri Palermo <https://canottieripalermo.it>.

Viene nominato quale responsabile delle attività di Safeguarding o Safeguarding Officer, il socio **Avvocato Domenico Emma**, del Foro di Palermo, ivi con studio in Via Mariano Stabile n. 27, cellulare 3477135476, mail: [avv.domenicoemma@libero.it](mailto:avv.domenicoemma@libero.it), pec: [domenicoemma@pecavvpa.it](mailto:domenicoemma@pecavvpa.it).

In caso di presunti comportamenti lesivi, è prevista l’adozione di provvedimenti a “risposta rapida”, in ambito endoassociativo.

In particolare, in caso di violazioni, il Consiglio direttivo della Società - su proposta del Safeguarding, che prenderà parte alla seduta in cui verrà trattato il caso - potrà adottare, sentita la parte, appositi provvedimenti



*Società Canottieri Palermo*  
1927

disciplinari rapportati alla gravità della condotta posta in essere: richiamo verbale, ammonimento, sospensione dall'attività agonistica o espulsione dal sodalizio. Nell'ipotesi in cui il procedimento sia a carico di atleta facente parte della compagine dei soci ordinari, l'istruzione della procedura di disciplina (sempre su proposta del Safeguarding) verrà affidata al Collegio dei Probiviri, in armonia con i dispositivi dello Statuto che disciplinano la materia. Così pure, per i casi in cui sia previsto il ricorso avverso alla sanzione adottata dal Collegio, l'appello dovrà venire proposto alla Consulta sociale che, in merito, sarà tenuta all'audizione del Safeguarding.

Al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi o, più in generale, pregiudizievoli, improntati a discriminazione, bullismo ed altri fatti di pari gravità, lo staff tecnico-medico dovrà sempre adoperarsi per la prevenzione sul nascere di condotte considerate a rischio. In tale ottica è importante che tutti gli atleti siano sensibilizzati a non trascurare ogni possibile segnale in tal senso, prontamente segnalandolo.

In linea con i tempi e, ferma restando la possibilità di dare comunicazione in forma anonima al Safeguarding sociale, viene istituita la figura del Safeguarding Officer che si è dotato di apposito indirizzo di posta elettronica: [safeguarding.scp@gmail.com](mailto:safeguarding.scp@gmail.com) per la ricezione di segnalazioni da sottoporre al suo esame, in merito, garantendo l'anonimato.

In alternativa, per i soggetti tesserati FIC, le segnalazioni potranno venire inoltrate direttamente alla competente Funzione federale mediante il sito <https://fic.safeguarding.openblow.it/#/>

Il Consiglio direttivo della Società Canottieri Palermo, per casi di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, assicura la riservatezza per il soggetto segnalante. Ciò, per evitare ripercussioni suscettibili di produrre rivalse ed isolamento sociale a carico del soggetto che abbia:

1. presentato denuncia o segnalazione;
2. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare denuncia o segnalazione;
4. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
5. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

Eventuali segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede verranno sottoposte a procedimenti disciplinari secondo le medesime procedure previste per i casi di bullismo, violenze, discriminazioni etc. etc.

La Società, al momento di nuovi tesseramenti farà prendere visione agli atleti, o a quanti esercitano le responsabilità genitoriali se minorenni, del presente Modello.



*Società Canottieri Palermo*  
1927

## **Artico 4**

### **Safeguarding Office**

1. La nomina dell'avv. Domenico Emma, con attribuzione delle responsabilità previste per l'ufficio di Safeguarding, ha avuto luogo per scelta, anche in considerazione dei personali requisiti di comprovata moralità, competenza e terzietà, così come di seguito elencati:

a. essere tesserato alla FIC;

b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati (acquisito il casellario giudiziario e carichi pendenti):

art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di FSN, DSA, EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d. avere manifestato disponibilità a seguire durante l'incarico i corsi di aggiornamento previsti da FIC e FIV.

2. Il Responsabile **dura in carica un anno, con tacita riconferma per gli anni successivi, a meno di comunicazione scritta a firma del Presidente della Associazione, o per sopravvenuti motivi ostativi che il Responsabile del Safeguarding è, comunque, tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo.**

3. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del Responsabile, la Società provvederà ad una nuova nomina entro 30 giorni, provvedendo a darne comunicazione per l'aggiornamento dei sistemi gestionali delle Federazioni.

4. Dell'avvicendamento verrà data notizia all'Organismo di Tutela della FIC/FIV, essendo a monte prevista la comunicazione dell'incarico di Safeguarding in occasione del tesseramento annuale a FIC e FIV.

5. Il Responsabile del Safeguarding si occuperà di:

a) seguire la corretta applicazione del presente Regolamento, per le finalità in esso diffusamente illustrate, e di valutare e proporre al Direttivo della Società eventuali integrazioni e modifiche;

b) segnalare la mancata applicazione del modello organizzativo, ferma restando la personale autonomia



*Società Canottieri Palermo*  
1927

per ogni iniziativa volta all'espletamento del proprio mandato. Con facoltà di interfacciarsi direttamente con i componenti dello Staff tecnico-medico, adottando i provvedimenti previsti in caso di violazioni che attengano alle prescrizioni del presente modello e dei regolamenti federali;

c) valutare di interessare l'Organismo di tutela della FIC o FIV per eventuali condotte ritenute improprie e, ove richiesto, fornendo allo stesso ogni richiesta informazione o documentazione inerente al caso trattato;

d) rispettare gli obblighi di privacy e riservatezza imposti dalla legge e dai Regolamenti FIC-FIV;

#### Il Safeguarding Officer:

1. Riceve le segnalazioni per condotte ritenute non conformi alle prescrizioni trattate nel presente regolamento, valutando l'attivazione delle conseguenti iniziative:

a) invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, qualora lo ritenga utile ai fini del procedimento;

b) richiedere relazioni o chiarimenti in forma scritta a Dirigenti e Tecnici;

c) acquisire e/o chiedere l'esibizione ad ogni Tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;

d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente coinvolgendo altre Funzioni societarie;

e) presenziare, senza darne alcun preavviso ed informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento ed agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;

f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.

2. Ha facoltà, ad esito di un procedimento o ravvisatane l'urgenza anche in pendenza dello stesso, di:

a) formulare raccomandazioni, anche di natura provvisoria, ed ove necessari di estenderle ad altri affiliati o tesserati;

b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare che in futuro possano ripetersi pericoli o abusi;

c) individuare misure, promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.



*Società Canottieri Palermo*  
1927

Il nome del responsabile del Safeguarding societario è pubblicato sulla homepage del sito della Società Canottieri Palermo e comunicata agli Organismi Federali di Tutela.

Alla stessa stregua di quanto viene praticato per i rimborsi dei costi relativi ai servizi prestati nell'interesse della Società, le spese che il Safeguarding appronterà nell'ambito dell'attività, funzionale al proprio mandato, andranno rimborsate nei modi in uso, in quanto a carico del Sodalizio.

## **Articolo 5**

### **Formazione**

La Società Canottieri Palermo prevede nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta, l'impegno volto alla formazione ed alla diffusione ai propri tesserati dei principi fondamentali da rispettare e delle politiche di prevenzione adottate.

Saranno a tal fine organizzati, laddove previsti, specifici incontri formativi.

## **Articolo 6**

### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi del D.lgs. n. 39/2021 le Federazioni verificano che le Società affiliate/aggregate, unitamente ai rappresentanti legali, adempiano agli obblighi di cui all'art. 16, comma 2, D.lgs. n. 39/2021 e l'adozione delle linee guida indicate.

In caso di mancata adozione, le stesse sono suscettibili di sanzioni in base ai vigenti disciplinari di Giustizia Federale.

Il mancato adeguamento agli obblighi di cui ai precedenti articoli, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, richiamati nei Regolamenti di Giustizia Federale.

La mancata adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta potrà costituire fatto ostativo per le affiliazioni annuali della Società.

## **Articolo 7**

### **Norme Finali**

1. Il presente documento è aggiornato ogni qual volta si renda necessario, al fine di recepire le eventuali



*Società Canottieri Palermo*  
1927

ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI medesimo per le politiche di Safeguarding, nonché eventuali modifiche ed integrazioni in base a disposizioni federali.

2. Le proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'Organo direttivo della Società.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si intenderà rifarsi a quanto prescritto dalle norme superiori Federali, nonché nel "Regolamento per la salvaguardia da abusi, violenze, discriminazioni e politica di tutela dei minori" della FIC e della FIV.

4. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web societario.